

Assemblea Nazionale Straordinaria - Roma 16/11/2024

PROPOSTE MODIFICHE STATUTARIE

AGGIORNAMENTO DEL 12/11/2024 ai sensi della Delibera 256 del Consiglio Federale 19/10/2024 (Nuovi Principi CIP)
IN GRASSETTO SOTTOLINEATO VARIAZIONI DEL 19/10/24 – IN VERDE SOTTOLINEATO VARIAZIONI DEL 12/11/24

ATTUALE VERSIONE	RIFERIMENTI NORMATIVI E ESPLICATIVI	VERSIONE AGGIORNATA E MODIFICATA
TITOLO I LA FEDERAZIONE		
<p>Art. 1 Denominazione, Costituzione, Scopi, Durata e Sede</p> <p>1. La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (acronimo: FPICB), è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, e disciplinata dalle norme del libro primo del codice civile e dalle rispettive disposizioni di attuazione. È costituita dalle società e dalle associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, con persone disabili e nel rispetto della normativa vigente, la disciplina sportiva del Calcio Balilla in carrozzina.</p> <p>2. La FPICB è riconosciuta e federata al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), quale organo rappresentativo della comunità sportiva Paralimpica Nazionale, e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale, sotto la vigilanza del CIP. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso, dai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CIP nonché, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private, tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 43\2017 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>3. La FPICB è retta da norme redatte nel rispetto del principio di democrazia interna e pari opportunità, e persegue finalità sportive di livello promozionale e agonistico, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIP e dell'IPC. La FPICB attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti, ed aderisce incondizionatamente alle vigenti normative antidoping NADO ITALIA ed a quelle degli Organismi Internazionali competenti.</p> <p>4. La FPICB, in ipotesi di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione o Disciplina Sportiva Paralimpica, dovrà prevedere modalità organizzative che tutelino la specificità della disciplina sportiva praticata, la destinazione dei relativi fondi e la rappresentanza degli affiliati e dei tesserati.</p> <p>5. La durata della FPICB è illimitata.</p>	<p>Art. 40 d.lgs 36/21 e art. 16 d.lgs 39/21</p>	<p>Art. 1 Denominazione, Costituzione, Scopi, Durata e Sede</p> <p>1. La Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla (acronimo: FPICB), è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, e disciplinata dalle norme del libro primo del codice civile e dalle rispettive disposizioni di attuazione. È costituita dalle società e dalle associazioni sportive aventi sede in Italia che praticano, con persone disabili e nel rispetto della normativa vigente, la disciplina sportiva del Calcio Balilla <u>paralimpico</u>.</p> <p>2. La FPICB è riconosciuta e federata al Comitato Italiano Paralimpico (CIP), quale organo rappresentativo della comunità sportiva Paralimpica Nazionale, e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione della sua attività istituzionale, sotto la vigilanza del CIP. Tutta l'attività federale è disciplinata dalle norme del presente Statuto, dai regolamenti per l'attuazione dello stesso, dai principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale del CIP nonché, per tutto quanto non espressamente previsto, dalle norme del codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo e dalle leggi che regolano le persone giuridiche private, tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs. 43\2017 <u>e successive modifiche e integrazioni</u>.</p> <p>3. La FPICB è retta da norme redatte nel rispetto del principio di democrazia interna, <u>nonché del principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, di ogni genere, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità</u>, e persegue finalità sportive di livello promozionale e agonistico, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIP e dell'IPC. La FPICB attua la prevenzione per la salute degli atleti nelle attività sportive e reprime l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti, ed aderisce incondizionatamente alle vigenti normative antidoping ed a quelle degli Organismi Internazionali competenti.</p> <p>4. La FPICB, in ipotesi di aggregazione in un unico soggetto giuridico con altra Federazione o Disciplina Sportiva Paralimpica, dovrà prevedere modalità organizzative che tutelino la specificità della disciplina sportiva praticata, la destinazione dei relativi fondi e la</p>

<p>6. La FPICB ha sede legale in Besozzo (VA) e svolge la sua attività sul territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.</p>		<p>rappresentanza degli affiliati e dei tesserati. 5. La durata della FPICB è illimitata. 6. La FPICB ha sede legale in Besozzo (VA) e svolge la sua attività sul territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.</p>
<p>Art. 2 Ambito di Attività 1. La FPICB è estranea a ogni influenza politica religiosa ed economica, e garantisce il diritto a partecipare all'attività promozionale ed agonistica degli atleti con disabilità fisica, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nella disciplina sportiva del Calcio Balilla in carrozzina, di cui ne promuove, ne dirige, ne organizza e ne disciplina l'attività in ogni manifestazione, sia in ambito nazionale che internazionale. Attua, altresì, i programmi di formazione per gli atleti e per i tecnici, in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CIP. 2. L'introduzione di nuove discipline sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta modifica dello Statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CIP ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 6 comma 3 lett. c) d.lgs. 43\2017. 3. L'attività sportiva è disciplinata dai Regolamenti della FPICB e della Federazione Internazionale cui aderisce.</p>	<p>Art. 40 d.lgs 36/21 e art. 16 d.lgs 39/21 e riformulazione commi</p>	<p>Art. 2 Ambito di Attività 1. La FPICB è estranea a ogni influenza politica religiosa ed economica, e garantisce il diritto a partecipare all'attività promozionale ed agonistica degli atleti con disabilità fisica, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità. 2. <u>Può tesserare, inoltre, nei campionati minori, giovanili o promozionali, atleti normodotati, il cui impiego sia strumentale e non prevalente alla pratica della disciplina da parte degli atleti disabili.</u> 3. <u>Contrasta ogni forma di abuso, violenza e discriminazione sulla base di etnia, convinzioni personali, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettuale o sportiva nella disciplina sportiva del Calcio Balilla paralimpico, di cui ne promuove, ne dirige, ne organizza e ne disciplina l'attività in ogni manifestazione, sia in ambito nazionale che internazionale. Attua, altresì, i programmi di formazione per gli atleti e per i tecnici, in attuazione dello Statuto e degli indirizzi del CIP.</u> 4. L'introduzione di nuove discipline sportive che non siano in alcun modo riconducibili a quelle già praticate, previste dalle Federazioni Internazionali, comporta modifica dello Statuto, da sottoporre all'esame della Giunta Nazionale del CIP ai fini del riconoscimento previsto dall'art. 6 comma 3 lett. c) d.lgs. 43\2017 e successive modificazioni. 5. L'attività sportiva è disciplinata dai Regolamenti della FPICB e della Federazione Internazionale cui aderisce.</p>
<p>Art. 3 Affiliazioni Internazionali 1. La FPICB è l'unica Federazione in Italia ad essere affiliata all'ITSF, di cui segue gli indirizzi e le deliberazioni, purché non in contrasto con quelle del CIP e dell'IPC, e può affiliarsi ad altri organismi sportivi di livello internazionale che praticano il Calcio Balilla per atleti con disabilità fisica, in armonia con le leggi nazionali previste in materia.</p>		<p>Art. 3 Affiliazioni Internazionali 1. La FPICB è l'unica Federazione paralimpica in Italia ad essere affiliata all'ITSF, di cui segue gli indirizzi e le deliberazioni, purché non in contrasto con quelle del CIP e dell'IPC, e può affiliarsi ad altri organismi sportivi di livello internazionale che praticano il Calcio Balilla per atleti con disabilità fisica, in armonia con le leggi nazionali previste in materia.</p>
<p>Art. 4 Fini Istituzionali 1. Sono fini istituzionali della FPICB: a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva, rivolta a persone disabili, del Calcio Balilla in carrozzina; b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano a competizioni nazionali ed internazionali, secondo le direttive del CIP; c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive di Calcio Balilla,</p>	<p>Art. 7 d.lgs 36/21 Art. 3 d.lgs 36/21</p>	<p>Art. 4 Fini Istituzionali 1. Sono fini istituzionali della FPICB: a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva, rivolta a persone disabili, del Calcio Balilla paralimpico; b) curare la preparazione tecnica, agonistica ed organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano a competizioni nazionali ed internazionali, secondo le direttive del CIP;</p>

<p>ad ogni livello, in campo nazionale ed internazionale;</p> <p>d) promuovere la pratica sportiva del Calcio Balilla in ogni fascia di età, diffondere il messaggio sportivo federale, organizzare manifestazioni giovanili ed eventi sportivi finalizzati all'integrazione e socializzazione della persona disabili;</p> <p>2. Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FPICB:</p> <p>a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;</p> <p>b) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone, che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;</p> <p>c) collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva del Calcio Balilla;</p> <p>d) sostenere l'attività di formazione e ricerca attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali Olimpiche e Paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;</p> <p>e) concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni in materia di doping, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi Paralimpici;</p> <p>f) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dell'assenza di fine di lucro.</p>		<p>c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive di Calcio Balilla, ad ogni livello, in campo nazionale ed internazionale;</p> <p>d) promuovere la pratica sportiva del Calcio Balilla in ogni fascia di età, diffondere il messaggio sportivo federale, organizzare manifestazioni giovanili ed eventi sportivi finalizzati all'integrazione e socializzazione della persona disabili.</p> <p>2. Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FPICB:</p> <p>a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport ed in campi affini, sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;</p> <p>b) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone, che, in Italia o all'estero, agiscono con scopi analoghi;</p> <p>c) collaborare con le istituzioni scolastiche ed universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva del Calcio Balilla;</p> <p>d) sostenere l'attività di formazione e ricerca attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali Olimpiche e Paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni pubbliche preposte;</p> <p>e) concorrere, in ossequio alle specifiche disposizioni in materia di doping, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping nello sport e di tutela sanitaria degli sportivi Paralimpici;</p> <p>f) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dell'assenza di fine di lucro;</p> <p>g) <u>promuovere e disciplinare la formazione, la didattica, l'assistenza e la preparazione all'attività sportiva;</u></p> <p>h) <u>incentivare la pratica sportiva, in ogni fascia di età, delle persone con disabilità, favorendo loro l'accesso alle infrastrutture sportive, quale misura volta ad assicurare il pieno inserimento nella società civile.</u></p>
TITOLO II SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE		
Art. 5 Affiliati	Art. 40 d.lgs valorizzazioni Art. 16 d.lgs 39/21	Art. 5 Affiliati

1. Sono affiliati della FPICB tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento), entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
2. Possono essere affiliati alla FPICB le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e che rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) non perseguano fini di lucro;
 - b) siano rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna ed ispirate al principio di pari opportunità;
 - c) abbiano lo statuto sociale conformato ai requisiti fissati dall'art. 90 commi 17, 18 e 18 bis della legge 289\02, come modificati dalla legge 128\04 e sue successive modifiche e integrazioni, e che preveda, altresì, l'obbligo di conformarsi alla legge, alle norme ed alle direttive del CIP, allo Statuto ed ai Regolamenti della FPICB, nonché alle normative degli Organismi Internazionali di riferimento;
 - d) abbiano la disponibilità di uno spazio idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - e) abbiano la disponibilità di un tecnico abilitato dalla FPICB.
3. Qualora la forma dell'associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
4. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la società o l'associazione sportiva deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di Giustizia;
5. Le società e le associazioni sono ammesse alla Federazione previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CIP o, su delega di quest'ultimo, dal Consiglio Federale della FPICB, che ne approva lo Statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte eventuali modifiche dello Statuto delle società e associazioni sportive affiliate le quali, entro 15 giorni, devono inviare alla FPICB la relativa delibera di approvazione di ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri organi o nel proprio statuto rispetto a quanto comunicato al momento della prima affiliazione, per essere sottoposta al Consiglio Federale.
6. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP, ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. u) dello Statuto del CIP.
7. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio

1. Sono affiliati della FPICB tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento), entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
2. Possono essere affiliati alla FPICB le società e le associazioni sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e che rispondano ai seguenti requisiti:
 - a) non perseguano fini di lucro;
 - b) siano rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna **nonché sui principi di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque, uomini e donne, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità;**
 - c) abbiano lo statuto sociale conformato **ai principi di cui ai d.lgs 36/2021 e 39/2021 e successive modifiche e integrazioni,** e che preveda, altresì, l'obbligo di conformarsi alla legge, alle norme ed alle direttive del CIP, allo Statuto ed ai Regolamenti della FPICB, nonché alle normative degli Organismi Internazionali di riferimento;
 - d) abbiano la disponibilità di uno spazio idoneo a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - e) abbiano la disponibilità di un tecnico abilitato dalla FPICB.
3. Qualora la forma dell'associazione prescelta sia quella della società di capitali, lo statuto societario, a pena di irricevibilità della domanda di affiliazione, deve prevedere il totale investimento degli utili per il perseguimento esclusivo dell'attività sportiva, detratta la riserva di legge.
4. All'atto dell'affiliazione, o del rinnovo della stessa, la società o l'associazione sportiva deve dichiarare alla Federazione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale intende ricevere le comunicazioni da parte della Federazione e le notifiche di cui al Regolamento di Giustizia;
5. Le società e le associazioni sono ammesse alla Federazione previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del CIP o, su delega di quest'ultimo, dal Consiglio Federale della FPICB, che ne approva lo Statuto. Alla stessa approvazione sono sottoposte eventuali modifiche dello Statuto delle società e associazioni sportive affiliate le quali, entro 15 giorni, devono inviare alla FPICB la relativa delibera di approvazione di ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri organi o nel proprio statuto rispetto a quanto

<p>paralimpico.</p> <p>8. Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ai fini sportivi sono disciplinate dal Regolamento Organico.</p> <p>9. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informativi del CIP, se e nella misura prevista dal Regolamento di Giustizia.</p> <p>10. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento Militare, firmatari di apposite convenzioni con il CIP, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>11. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 43\2017, gli affiliati soggiacciono ai poteri di vigilanza e controllo della FPICB, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.</p>		<p>comunicato al momento della prima affiliazione, per essere sottoposta al Consiglio Federale.</p> <p>6. In ipotesi di mancato accoglimento della domanda di affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP, ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. u) dello Statuto del CIP.</p> <p>7. I requisiti e le procedure per l'affiliazione e la riaffiliazione non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico <u>salvo eventuali adeguamenti che si rendessero necessari in virtù di norme di legge o deliberazioni della giunta nazionale del Comitato Paralimpico.</u></p> <p>8. Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ai fini sportivi sono disciplinate dal Regolamento Organico.</p> <p>9. Decadono dalla qualifica di affiliati coloro che commettono atti in violazione a norme di legge o in violazione al presente Statuto ed ai principi informativi del CIP, se e nella misura prevista dal Regolamento di Giustizia.</p> <p>10. I Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad ordinamento Militare, firmatari di apposite convenzioni con il CIP, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere l'affiliazione anche in deroga ai principi ed alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>11. Ai sensi dell'art. 14, comma 6, d.lgs. 43\2017, gli affiliati soggiacciono ai poteri di vigilanza e controllo della FPICB, secondo le modalità previste dal Regolamento Organico.</p>
Art. 6 Quote Annuali	INVARIATO	Art. 6 Quote Annuali
Art. 7 Diritti degli Affiliati	INVARIATO	Art. 7 Diritti degli Affiliati
Art. 8 Doveri degli Affiliati.	INVARIATO	Art. 8 Doveri degli Affiliati
<p>Art. 9 Cessazione di Appartenenza della Federazione</p> <p>1. La qualità di affiliato alla FPICB si perde nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per recesso; b) per scioglimento volontario; c) per inattività federale negli ultimi 2 anni sportivi; d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia; e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione; f) per revoca dell'affiliazione da parte della FPICB, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5. 	<p><u>d.lgs 36/21</u></p>	<p>Art. 9 Cessazione di Appartenenza della Federazione</p> <p>1. La qualità di affiliato alla FPICB si perde nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per recesso; b) per scioglimento volontario; c) per inattività federale negli ultimi 2 anni sportivi; d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle norme federali, comminata dagli Organi di Giustizia; e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione; f) per revoca dell'affiliazione da parte della FPICB, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5; g) per mancato rispetto delle disposizioni di cui ai d.lgs 36/21 e

<p>2. Avverso il provvedimento di revoca dell'affiliazione o in caso di diniego della riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP, ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. u) dello Statuto del CIP.</p> <p>3. In tutti i casi di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FPICB e agli altri affiliati ed ai tesserati.</p> <p>4. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo dell'affiliato cessato sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza delle stesse. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre società o associazioni sino all'effettivo adempimento dei sopraelencati obblighi.</p> <p>5. La cessazione di appartenenza alla FPICB comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale</p>		<p><u>39/21 e successive modifiche e integrazioni.</u></p> <p>2. Avverso il provvedimento di revoca dell'affiliazione o in caso di diniego della riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP, ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. u) dello Statuto del CIP.</p> <p>3. In tutti i casi di cessazione, gli affiliati dovranno provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla FPICB e agli altri affiliati ed ai tesserati.</p> <p>4. I componenti dell'ultimo consiglio direttivo dell'affiliato cessato sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, e sono passibili delle sanzioni previste dalle norme federali per l'inosservanza delle stesse. In ogni caso non potranno ricoprire cariche nell'ambito di altre società o associazioni sino all'effettivo adempimento dei sopraelencati obblighi.</p> <p>5. La cessazione di appartenenza alla FPICB comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale</p>
<p>Art. 10 Fusione e Incorporazione</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 10 Fusione e Incorporazione</p>
<p>Art. 11 I Tesserati</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 11 I Tesserati</p>
<p>Art. 12 Tesserati Onorari e Sostenitori</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 12 Tesserati Onorari e Sostenitori</p>
<p>Art. 13 Doveri dei Tesserati</p> <p>1. I tesserati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CIP, della Federazione Internazionale cui aderisce la FPICB e della stessa Federazione.</p> <p>2. I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice Paralimpico di comportamento sportivo del CIP, al quale si fa espresso rinvio, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni.</p> <p>3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.</p> <p>4. I tesserati con la qualifica di tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FPICB, sia a livello centrale che periferico.</p> <p>5. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetti risultati relativi a gare organizzate nell'ambito della Federazione, ovvero della Federazione Internazionale di riferimento. Il Regolamento di Giustizia Disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione</p>	<p>Art. 16 d.lgs 39/21</p>	<p>Art. 13 Doveri dei Tesserati</p> <p>1. I tesserati sono soggetti all'Ordinamento Sportivo e debbono esercitare con lealtà sportiva la loro attività osservando i principi e le consuetudini sportive, in conformità alle norme del CIP, della Federazione Internazionale cui aderisce la FPICB e della stessa Federazione.</p> <p>2. I tesserati hanno l'obbligo di osservare le norme del Codice Paralimpico di comportamento sportivo del CIP, al quale si fa espresso rinvio, la cui violazione costituisce grave inadempienza passibile di adeguate sanzioni, <u>nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FPICB. I tesserati, altresì, hanno l'obbligo di osservare e rispettare i principi e le disposizioni dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere, degli abusi e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal d.lgs 198/2006, adottati dalla FPICB, nonché i relativi codici di condotta adottati dagli affiliati a cui aderiscono.</u></p> <p>3. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.</p> <p>4. I tesserati con la qualifica di tecnico sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione organizzati dalla FPICB, sia a livello centrale che periferico.</p> <p>5. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetti risultati relativi a gare</p>

		organizzate nell'ambito della Federazione, ovvero della Federazione Internazionale di riferimento. Il Regolamento di Giustizia Disciplina l'ambito del divieto e le sanzioni in caso di sua violazione
<p>Art. 14 Diritti dei Tesserati</p> <p>1. I tesserati hanno il diritto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) partecipare a tutte le forme di attività federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati; b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti prescritti; c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto. <p>2. La FPICB tutela le posizioni delle atlete madri in attività, garantendo, nel rispetto dei vigenti regolamenti, il diritto al mantenimento del tesseramento nonché del merito sportivo acquisito, per tutto il periodo della maternità, ed in particolare dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica.</p>		<p>Art. 14 Diritti dei Tesserati</p> <p>1. I tesserati hanno il diritto di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) partecipare a tutte le forme di attività federale, attraverso le rispettive Società ed Organismi sportivi affiliati; b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti prescritti; c) esercitare il diritto di voto secondo le norme del presente Statuto. <p>2. La FPICB tutela le posizioni delle atlete madri in attività, garantendo, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti vigenti, il diritto al mantenimento del tesseramento nonché del merito sportivo acquisito, per tutto il periodo della maternità, ed in particolare dal momento dell'accertamento e fino al rientro nell'attività agonistica.</p>
<p>Art. 15 Tesseramento – Durata e Cessazione</p> <p>1. Il tesseramento ha validità di 1 (uno) anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>2. Con il tesseramento l'atleta contrae con la società od associazione sportiva un vincolo della durata di un anno coincidente con l'anno solare o, comunque, con il minor periodo che intercorre tra la data di tesseramento e fino al termine dell'anno solare.</p> <p>3. Non è consentito tesserarsi alla FPICB per più di un affiliato, anche se con qualifiche diverse.</p> <p>4. Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9; b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento; c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia. <p>5. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione. Ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo, il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione, deve essere comunicato al CIP che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le entità sportive, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri enti sportivi.</p> <p>6. I requisiti e le procedure di tesseramento non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico.</p>	<p>Art. 31 d.lgs 36/21</p>	<p>Art. 15 Tesseramento – Durata e Cessazione</p> <p>1. Il tesseramento ha validità di 1 (uno) anno e coincide con l'anno solare.</p> <p>2. Con il tesseramento l'atleta contrae con la società od associazione sportiva un vincolo della durata di un anno coincidente con l'anno solare o, comunque, con il minor periodo che intercorre tra la data di tesseramento e fino al termine dell'anno solare.</p> <p>3. Non è consentito tesserarsi alla FPICB per più di un affiliato, anche se con qualifiche diverse.</p> <p>4. Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) per il verificarsi di uno dei casi indicati nell'articolo 9; b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento; c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia. <p><u>5. Non sono tesserabili coloro che hanno subito un provvedimento definitivo di radiazione. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale, provvedimento di riabilitazione, deve essere comunicato al CIP che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le entità sportive, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità del soggetto radiato in altri enti sportivi.</u></p> <p>6. I requisiti e le procedure di tesseramento non possono subire modifiche nell'ultimo anno del quadriennio paralimpico.</p> <p><u>7. La FPICB favorisce l'assenza di limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, in conformità con le disposizioni di cui ai d.lgs 36/2021 e 39/21 e successive modificazioni e integrazioni, e tutela il diritto degli affiliati al riconoscimento e alla valorizzazione dell'attività di formazione tecnica svolta a</u></p>

		beneficio degli atleti.
Art. 16 Sanzioni	INVARIATO	Art. 16 Sanzioni
TITOLO III STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE		
Art. 17 Organi Federali	INVARIATO	Art. 17 Organi Federali
<p>Art. 18 L'assemblea Nazionale</p> <p>1. L'Assemblea Generale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto, ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.</p> <p>2. In Assemblea hanno diritto di voto:</p> <p>a) i rappresentanti dei gruppi sportivi delle forze armate, delle forze di polizia civili o militari e del corpo dei vigili del fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP, e degli affiliati che risultano iscritti nel Registro di cui all'art. 5 comma 4 lett. u) dello Statuto del CIP, che abbiano maturato, al momento della celebrazione dell'Assemblea un'anzianità di affiliazione di 12 mesi o, se affiliati da più di 12 mesi, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto effettiva attività sportiva stabilita nei programmi federali, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla FPICB.</p> <p>b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna associazione sportiva avente i requisiti di cui al punto a;</p> <p>c) i rappresentanti dei tecnici eletti uno in ognuna delle associazioni aventi i requisiti di cui al punto a;</p> <p>d) il Presidente di società non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea nazionale in qualità di rappresentanti degli Atleti o dei Tecnici.</p> <p>3. I rappresentanti atleti e i rappresentanti tecnici degli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Nazionale ed esercitare il diritto di voto, debbono essere segnalati per iscritto dall'Affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale entro il termine di 45 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea nazionale elettiva quadriennale. Tale segnalazione varrà per l'intero quadriennio paralimpico successivo alla celebrazione dell'Assemblea. sono fatti salvi gli eventuali cambiamenti dei nominativi dei tecnici e degli atleti, da comunicare alla Segreteria Generale, per iscritto, entro e non oltre il termine di giorni 15 antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, a pena di non partecipazione all'Assemblea.</p> <p>4. L'Assemblea Nazionale si articola in sessioni ordinarie elettive e straordinarie, elettive e non elettive.</p> <p>5. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si tiene entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi paralimpici estivi, per l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente</p>		<p>Art. 18 L'assemblea Nazionale</p> <p>1. L'Assemblea Generale è il supremo Organo della Federazione, ad essa spettano i poteri deliberativi previsti dal presente Statuto, ed è costituita dai rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.</p> <p>2. In Assemblea hanno diritto di voto:</p> <p>a) i rappresentanti dei gruppi sportivi delle forze armate, delle forze di polizia civili o militari e del corpo dei vigili del fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP, <u>i rappresentanti delle società o associazioni sportive affiliate che risultano iscritte nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche del Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dei d.lgs 36/21 e 39/21 e successive modifiche e integrazioni</u>, che, abbiano maturato, al momento della celebrazione dell'Assemblea un'anzianità di affiliazione di 12 mesi o, se affiliati da più di 12 mesi, a condizione che in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese nel periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto effettiva attività sportiva stabilita nei programmi federali, intendendosi per tale la partecipazione a qualsivoglia campionato riconosciuto ufficialmente dalla FPICB;</p> <p>b) i rappresentanti degli atleti, eletti uno in ognuna associazione sportiva avente i requisiti di cui al punto a;</p> <p>c) i rappresentanti dei tecnici eletti uno in ognuna delle associazioni aventi i requisiti di cui al punto a;</p> <p>d) il Presidente di società non può delegare coloro che partecipino all'Assemblea nazionale in qualità di rappresentanti degli Atleti o dei Tecnici.</p> <p>3. I rappresentanti atleti e i rappresentanti tecnici degli affiliati, per partecipare regolarmente all'Assemblea Nazionale ed esercitare il diritto di voto, debbono essere segnalati per iscritto dall'Affiliato di appartenenza alla Segreteria Federale entro il termine di 45 giorni prima della data di celebrazione dell'Assemblea nazionale elettiva quadriennale. Tale segnalazione varrà per l'intero quadriennio paralimpico successivo alla celebrazione dell'Assemblea. sono fatti salvi gli eventuali cambiamenti dei nominativi dei tecnici e degli atleti, da comunicare alla Segreteria Generale, per iscritto, entro e non oltre il termine di giorni 15 antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, a pena di non partecipazione all'Assemblea.</p> <p>4. L'Assemblea Nazionale si articola in sessioni ordinarie elettive e</p>

Federale, dei componenti del Consiglio Federale e del presidente del Collegio dei revisori dei Conti. L'Assemblea ordinaria elettiva provvede inoltre a nominare, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari, approvare i bilanci programmatici e di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati, nonché deliberare sugli ulteriori argomenti all'ordine del giorno. È indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne fissa data, ora, sede di svolgimento ed ordine del giorno, ed è convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. L'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere altresì pubblicati, nel medesimo termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet istituzionale della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione agli Organi di Giustizia Federale da parte di coloro che siano stati esclusi dal voto e da parte della Procura federale, a pena di inammissibilità entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità di specificate nell'avviso di convocazione.

6. L'Assemblea è indetta in sessione straordinaria:

- per eleggere, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero i singoli membri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;
- qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
- qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto, ovvero la metà più uno dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria;
- nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Federale, o in ipotesi di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo. In tali ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata per deliberare sull'approvazione del bilancio stesso da parte delle società e associazioni sportive aventi diritto a voto;
- qualora sia necessario approvare modifiche allo Statuto della Federazione deliberate dal Consiglio Federale,

straordinarie, elettive e non elettive.

5. L'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva si tiene entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei giochi paralimpici estivi, per l'elezione, con votazioni separate e successive, del Presidente Federale, dei componenti del Consiglio Federale e del presidente del Collegio dei revisori dei Conti. L'Assemblea ordinaria elettiva provvede inoltre a nominare, su proposta del Consiglio Federale, i tesserati onorari, approvare i bilanci programmatici e di indirizzo che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati, nonché deliberare sugli ulteriori argomenti all'ordine del giorno. È indetta con delibera del Consiglio Federale, che ne fissa data, ora, sede di svolgimento ed ordine del giorno, ed è convocata dal Presidente Federale o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci. L'avviso di convocazione, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria federale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo posta elettronica certificata, almeno 40 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea. L'avviso di convocazione e la tabella voti devono essere altresì pubblicati, nel medesimo termine di 40 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea, sul sito internet istituzionale della Federazione, con link diretto dalla home page. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione agli Organi di Giustizia Federale da parte di coloro che siano stati esclusi dal voto e da parte della Procura federale, a pena di inammissibilità entro 7 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità di specificate nell'avviso di convocazione.

6. L'Assemblea è indetta in sessione straordinaria:

- per eleggere, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanza previste dal presente Statuto verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero i singoli membri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione, qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;
- qualora ne faccia richiesta la metà più uno dei componenti del Consiglio Federale;
- qualora ne faccia richiesta la metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto, ovvero la metà più uno dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici aventi diritto a voto nelle Assemblee di categoria;
- nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Federale, o in ipotesi di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti al bilancio consuntivo. In tali ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata per

<p>ovvero occorra deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione;</p> <p>• qualora ricorrano gravi e particolari motivi, e il Presidente Federale lo reputi opportuno.</p> <p>In tutti i casi elencati al comma precedente, l'Assemblea è convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi della condizione ivi prevista. È competente alla convocazione dell'Assemblea straordinaria il Presidente Federale, ovvero l'Organo di volta in volta competente, a seconda delle varie fattispecie.</p> <p>7. In ogni caso di Assemblea elettiva l'avviso di convocazione deve essere trasmesso agli aventi diritto almeno 40 giorni prima dello svolgimento.</p>		<p>deliberare sull'approvazione del bilancio stesso da parte delle società e associazioni sportive aventi diritto a voto;</p> <p>• qualora sia necessario approvare modifiche allo Statuto della Federazione deliberate dal Consiglio Federale, ovvero occorra deliberare sulla proposta di scioglimento della Federazione;</p> <p>• qualora ricorrano gravi e particolari motivi, e il Presidente Federale lo reputi opportuno.</p> <p>In tutti i casi elencati al comma precedente, l'Assemblea è convocata e celebrata entro 90 giorni dal realizzarsi della condizione ivi prevista. È competente alla convocazione dell'Assemblea straordinaria il Presidente Federale, ovvero l'Organo di volta in volta competente, a seconda delle varie fattispecie.</p> <p>7. In ogni caso di Assemblea elettiva l'avviso di convocazione deve essere trasmesso agli aventi diritto almeno 40 giorni prima dello svolgimento.</p>
<p>Art. 19 Partecipazione alle Assemblee Nazionali e Diritto di Voto</p> <p>1. L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza diretta e ad essa partecipano democraticamente, attraverso l'esercizio del voto di base, i rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.</p> <p>2. I rappresentanti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>3. I rappresentanti dei tecnici eleggono il Presidente Federale, un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>4. I rappresentanti degli atleti eleggono il Presidente Federale, due Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>5. Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere la piena capacità di agire ed essere regolarmente tesserati alla Federazione.</p> <p>6. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori dell'Assemblea nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ad un componente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in Assemblea, ovvero al rappresentante di altro affiliato con diritto a voto anche se non avente sede nella stessa regione o, in caso di impedimento del rappresentante medesimo, ad un membro del consiglio direttivo che lo sostituisce. Ciascun rappresentante di affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni o società votanti; 		<p>Art. 19 Partecipazione alle Assemblee Nazionali e Diritto di Voto</p> <p>1. L'Assemblea Nazionale si svolge mediante rappresentanza diretta e ad essa partecipano democraticamente, attraverso l'esercizio del voto di base, i rappresentanti degli affiliati, degli atleti e dei tecnici.</p> <p>2. I rappresentanti degli affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>3. I rappresentanti dei tecnici eleggono il Presidente Federale, un Consigliere Nazionale in loro rappresentanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>4. I rappresentanti degli atleti eleggono il Presidente Federale, due Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza ed il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>5. Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere la piena capacità di agire ed essere regolarmente tesserati alla Federazione.</p> <p>6. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione ai lavori dell'Assemblea nazionale, gli affiliati, i cui rappresentanti siano nell'impossibilità di rispondere alla convocazione assembleare, possono rilasciare apposita delega ad un componente del direttivo dello stesso affiliato, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in Assemblea, ovvero al rappresentante di altro affiliato con diritto a voto anche se non avente sede nella stessa regione o, in caso di impedimento del rappresentante medesimo, ad un membro del consiglio direttivo che lo sostituisce. Ciascun rappresentante di affiliato può ricevere deleghe entro i limiti che seguono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni o società votanti; • 2 deleghe se partecipano fino a 200 associazioni o società votanti;

- 2 deleghe se partecipano fino a 200 associazioni o società votanti;
- 3 deleghe se partecipano fino a 500 associazioni o società votanti;
- 4 deleghe se partecipano fino a 1000 associazioni o società votanti;
- 5 deleghe se partecipano oltre 1000 associazioni o società votanti;

7. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva, e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.

8. I rappresentanti atleti e tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e, pertanto, non possono ricevere e né rilasciare deleghe.

9. All'Assemblea Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcuno, né direttamente e né per delega, il Presidente Federale ed i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i rappresentanti degli organi territoriali, i componenti degli Organi di Giustizia, i componenti dell'ufficio del Procuratore federale e della Commissione Federale di Garanzia, i candidati alle cariche elettive, i tesserati onorari e sostenitori, nonché coloro che, per ragioni di opportunità, siano stati invitati dal Presidente Federale.

10. All'Assemblea non possono partecipare coloro che siano destinatari di provvedimenti disciplinari di entità superiore all'ammonizione ed in corso di esecuzione al momento dell'Assemblea, e coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

- 3 deleghe se partecipano fino a 500 associazioni o società votanti;
- 4 deleghe se partecipano fino a 1000 associazioni o società votanti;
- 5 deleghe se partecipano oltre 1000 associazioni o società votanti;

7. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata dell'associazione o della società sportiva delegante, oppure su carta semplice con il timbro dell'associazione o società sportiva, e deve contenere, a pena di inammissibilità: a) le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa; b) la denominazione dell'affiliato delegato, nonché le generalità del legale rappresentante dello stesso e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.

8. I rappresentanti atleti e tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e, pertanto, non possono ricevere e né rilasciare deleghe.

9. All'Assemblea Nazionale possono partecipare, senza diritto di voto e senza possibilità di rappresentare alcuno, né direttamente e né per delega, il Presidente Federale ed i componenti del Consiglio Federale, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i rappresentanti degli organi territoriali, i componenti degli Organi di Giustizia, i componenti dell'ufficio del Procuratore federale e della Commissione Federale di Garanzia, i candidati alle cariche elettive, i tesserati onorari e sostenitori, nonché coloro che, per ragioni di opportunità, siano stati invitati dal Presidente Federale.

10. All'Assemblea non possono partecipare coloro che siano destinatari di provvedimenti disciplinari di entità superiore all'ammonizione ed in corso di esecuzione al momento dell'Assemblea, e coloro che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione o tesseramento.

11. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi da remoto mediante sistemi audio/video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a voto, e, in particolare, a condizione che: a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche mediante il proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; b) sia consentito al verbalizzante di cogliere adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; d) vengano indicati nell'avviso di convocazione il luogo nel quale, eventualmente, possono affluire gli intervenuti per il collegamento audio/video, ovvero indicare la piattaforma da remoto utilizzabile

		<p><u>per il collegamento a cura della FPICB, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui si trovano presenti il Presidente dell'Assemblea ed il verbalizzante.</u></p>
<p>Art. 20 Validità dell'Assemblea e Modalità di deliberazione</p> <p>1. Le Assemblee Nazionali, ordinarie e straordinarie, ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della FPICB o per l'approvazione delle modifiche dello Statuto Federale, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto a voto, ed in seconda convocazione, da tenersi decorse almeno due ore dalla prima, sono validamente costituite qualunque sia il numero dei partecipanti presenti aventi diritto a voto, anche per delega.</p> <p>2. Per le sole Assemblee Nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto a voto, anche per delega.</p> <p>3. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo nel caso di proposta di scioglimento della FPICB, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati.</p> <p>4. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal presidente dell'Assemblea, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.</p> <p>5. Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, e le preferenze da esprimere, se possibile, devono essere in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie.</p> <p>6. Nell'Assemblea Nazionale elettiva il Presidente dell'Assemblea è indicato dal CIP, d'intesa con la Federazione, e proposto all'Assemblea, ed i componenti dell'ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione, nei termini e secondo le modalità di cui al regolamento Organico.</p> <p>7. Nell'Assemblea Nazionale elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste dal regolamento Organico, che garantiscano la segretezza, la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.</p>	<p>Art. 20 Validità dell'Assemblea e Modalità di deliberazione</p> <p><u>1. Le Assemblee Nazionali straordinarie, per modifiche statutarie, quindi ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della FPICB che trova disciplina nell'art 23 del presente Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi decorse almeno due ore dalla prima, con la presenza, diretta o per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto la voto.</u></p> <p>2. Per le sole Assemblee Nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno <u>il 35%</u> degli aventi diritto a voto, anche per delega.</p> <p><u>3. Nelle assemblee nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte del Presidente, l'assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.</u></p> <p>4. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo nel caso di proposta di scioglimento della FPICB, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati.</p> <p>5. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal presidente dell'Assemblea, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.</p> <p>6. Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, e le preferenze da esprimere, se possibile, devono essere in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie.</p> <p>7. Nell'Assemblea Nazionale elettiva il Presidente dell'Assemblea è indicato dal CIP, d'intesa con la Federazione, e proposto all'Assemblea, ed i componenti dell'ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione, nei termini e secondo le modalità di cui al regolamento Organico.</p> <p>8. Nell'Assemblea Nazionale elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste dal regolamento Organico, che garantiscano la segretezza, la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.</p>	<p>Art. 20 Validità dell'Assemblea e Modalità di deliberazione</p> <p><u>1. Le Assemblee Nazionali straordinarie, per modifiche statutarie, quindi ad eccezione di quelle indette per lo scioglimento della FPICB che trova disciplina nell'art 23 del presente Statuto, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione, da tenersi decorse almeno due ore dalla prima, con la presenza, diretta o per delega, di almeno il 20% degli aventi diritto la voto.</u></p> <p>2. Per le sole Assemblee Nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, anche in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno <u>il 35%</u> degli aventi diritto a voto, anche per delega.</p> <p><u>3. Nelle assemblee nazionali elettive, ordinarie e straordinarie, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo da parte del Presidente, l'assemblea è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.</u></p> <p>4. L'Assemblea Nazionale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo nel caso di proposta di scioglimento della FPICB, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati.</p> <p>5. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal presidente dell'Assemblea, per appello nominale o per alzata di mano e controprova.</p> <p>6. Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante scheda segreta, e le preferenze da esprimere, se possibile, devono essere in numero inferiore di una unità rispetto al numero dei componenti da eleggere per le singole categorie.</p> <p>7. Nell'Assemblea Nazionale elettiva il Presidente dell'Assemblea è indicato dal CIP, d'intesa con la Federazione, e proposto all'Assemblea, ed i componenti dell'ufficio di Presidenza sono nominati dalla Federazione, nei termini e secondo le modalità di cui al regolamento Organico.</p> <p>8. Nell'Assemblea Nazionale elettiva il voto è esercitato in forma elettronica, secondo modalità, previste dal regolamento Organico, che garantiscano la segretezza, la certezza e la trasparenza della procedura, nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.</p>
<p>Art. 21 Verifica Poteri</p> <p>1. La verifica poteri, ovvero il diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta da un'apposita Commissione il cui Presidente, nei soli casi di Assemblea elettiva, è nominato dal CIP, d'intesa con la Federazione, ed i componenti sono nominati dal Consiglio Federale, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico, scegliendo tra i componenti degli Organi di Giustizia o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, tra persone di particolare</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 21 Verifica Poteri</p> <p>1. La verifica poteri, ovvero il diritto di partecipazione all'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, nonché della regolarità delle deleghe, è svolta da un'apposita Commissione il cui Presidente, <u>nei casi di Assemblea elettiva, è nominato dalla Federazione, d'intesa con il CIP,</u> ed i componenti sono nominati dal Consiglio Federale, nei termini e secondo le modalità di cui al Regolamento Organico, scegliendo tra i componenti degli Organi di Giustizia o, in caso di indisponibilità di questi ultimi, tra persone di particolare</p>

<p>competenza.</p> <p>2. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti della Commissione verifica poteri e dell'ufficio di Presidenza non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.</p>		<p>competenza.</p> <p>2. Nelle Assemblee Nazionali elettive i componenti della Commissione verifica poteri e dell'ufficio di Presidenza non possono essere scelti tra i candidati alle cariche elettive.</p>
<p>Art. 22 Modifiche allo Statuto</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 22 Modifiche allo Statuto</p>
<p>Art. 23 Proposta di Scioglimento della Federazione</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 23 Proposta di Scioglimento della Federazione</p>
<p>Art. 24 Il Presidente Federale</p> <p>1. Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.</p> <p>2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo alle attività svolte ed ai risultati conseguiti.</p> <p>3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, e sovrintende l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>4. In particolare è compito del Presidente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno; b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate; c) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto; d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi; e) adottare, in caso di necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile; f) nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. <p>5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza dell'intero Consiglio Federale, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione, e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.</p> <p>6. Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, che resterà in <i>prorogatio</i></p>	<p>art. 39 bis D.L. 75/23 E RIFORMULAZIONE COMMA 10 E SCORRIMENTO COMMA</p>	<p>Art. 24 Il Presidente Federale</p> <p>1. Il Presidente Federale è il legale rappresentante della Federazione.</p> <p>2. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale e la nomina dei direttori tecnici delle squadre nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo alle attività svolte ed ai risultati conseguiti.</p> <p>3. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, e sovrintende l'attività della Federazione compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>4. In particolare è compito del Presidente:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno; b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate; c) convocare l'Assemblea Nazionale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto; d) sottoscrivere gli atti ed i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi; e) adottare, in caso di necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile; f) nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. <p>5. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento definitivo si ha la decadenza dell'intero Consiglio Federale, con l'indizione di un'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni, a cura del Vice Presidente cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione, e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.</p> <p>6. Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale, che resterà in <i>prorogatio</i> per l'ordinaria amministrazione unitamente al</p>

per l'ordinaria amministrazione unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

7. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di specifiche tematiche o attività o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.

8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia. Il provvedimento non trova applicazione in caso di violazione delle norme antidoping. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento.

9. Il Presidente Federale è eletto, in ogni caso, con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

10. Il Presidente della FPICB dura in carica 4 anni, coincidenti con il quadriennio paralimpico, e non può svolgere più di tre mandati, come previsto dall'art. 24 comma 4 dello Statuto del CIP ed è rieleggibile.

11. Nell'ipotesi prevista dall'art. 6 comma 7 della legge 8\2018, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga alla prima votazione una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi dai presenti accreditati.

12. L'ipotesi di cui all'art. 6 comma 7 della legge 8\2018, ed in presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere solo se alla prima votazione abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati, e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui al comma 9, la maggioranza di cui al comma precedente. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva, ed il Presidente uscente non è più candidabile.

13. Il termine di 4 anni di durata del mandato del Presidente Federale non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei giochi paralimpici estivi.

14. Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli atti posti in essere nell'esercizio del proprio mandato al Presidente neo-

Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

7. Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e, in casi particolari, ai Consiglieri Federali per la trattazione di specifiche tematiche o attività o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne od esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni di specifici Organi e Commissioni.

8. Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai tesserati osservando le disposizioni del Regolamento di Giustizia. Il provvedimento non trova applicazione in caso di violazione delle norme antidoping. La facoltà di concedere la grazia può essere esercitata purché risulti scontata la metà della pena. Nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dall'adozione del provvedimento.

9. Il Presidente Federale è eletto, in ogni caso, con la maggioranza assoluta dei voti **espressi** dai presenti accreditati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di ballottaggio tra i due candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti.

10. Il Presidente della FPICB dura in carica 4 (**quattro**) anni, coincidenti con il quadriennio paralimpico **estivo, ed è rieleggibile.**

11. **Qualora il Presidente uscente abbia già svolto 3 (tre) mandati, dovrà essere eletto con un numero di voti pari ad almeno i due terzi del totale dei voti validamente espressi.**

12. **In ipotesi di pluricandidature (D.L. 71/24), tra cui il Presidente uscente per il mandato successivo al terzo consecutivo, quest'ultimo può essere eletto secondo quanto stabilito dal precedente comma 11, e in caso di mancata elezione non è più candidabile alle votazioni successive per lo stesso mandato. In tale ipotesi non si procede a ballottaggio tra gli altri candidati e si indice una nuova assemblea elettiva anche per i membri dell'organo direttivo. Sempre nella medesima ipotesi, il Presidente e l'organo direttivo uscenti restano in carica per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea elettiva.**

13. Il termine di 4 anni di durata del mandato del Presidente Federale non viene prolungato in caso di mancato svolgimento dei giochi paralimpici estivi.

14. Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli atti posti in essere nell'esercizio del proprio mandato al Presidente neo-eletto.

<p>eletto.</p> <p>Art. 25 Il Consiglio Federale</p> <p>1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e da 6 Consiglieri, di cui 2 eletti in rappresentanza degli Atleti, uno per genere se possibile in base alle candidature, e 1 eletto in rappresentanza dei Tecnici. Del Consiglio Federale fanno parte i rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi dell'ITSF, cui aderisce la FPICB.</p> <p>2. Se possibile in base alle candidature, nel Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1\3 del totale dei componenti il Consiglio stesso. Nei casi di frazione di calcolo si arrotonda all'unità superiore. Qualora occorra garantire la riserva di genere, saranno esclusi gli ultimi candidati eletti, secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.</p> <p>3. È in ogni caso garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei componenti il Consiglio Federale.</p> <p>4. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della FPICB o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.</p> <p>5. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio paralimpico estivo, ed i consiglieri, che non possono svolgere più di tre mandati, vengono eletti a maggioranza dei voti esprimibili dai presenti accreditati. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.</p> <p>6. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.</p>	<p>Art. 39 bis d.l. 75/23</p>	<p>Art. 25 Il Consiglio Federale</p> <p>1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione e da 6 Consiglieri, di cui 2 eletti in rappresentanza degli Atleti, uno per genere se possibile in base alle candidature, e 1 eletto in rappresentanza dei Tecnici. Del Consiglio Federale fanno parte i rappresentanti italiani eletti negli organismi esecutivi dell'ITSF, cui aderisce la FPICB.</p> <p>2. Se possibile in base alle candidature, nel Consiglio Federale è garantita la presenza di componenti di genere diverso in misura non inferiore ad 1\3 del totale dei componenti il Consiglio stesso. Nei casi di frazione di calcolo si arrotonda all'unità superiore. Qualora occorra garantire la riserva di genere, saranno esclusi gli ultimi candidati eletti, secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.</p> <p>3. È in ogni caso garantita la presenza di atleti e tecnici in misura non inferiore al 30% del totale dei componenti il Consiglio Federale.</p> <p>4. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della FPICB o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.</p> <p>5. Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio paralimpico estivo. <u>I componenti vengono eletti a maggioranza dei voti espressi dai presenti accreditati e sono rieleggibili.</u> In caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà a ballottaggio tra gli stessi.</p> <p>6. I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.</p>
<p>Art. 26 Convocazione del Consiglio Federale e Validità delle Deliberazioni</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 26 Convocazione del Consiglio Federale e Validità delle Deliberazioni</p>
<p>Art. 27 Competenze del Consiglio Federale</p> <p>1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione della Federazione.</p> <p>2. Esso predispone i programmi in conformità ai principi informativi e alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.</p> <p>3. In particolare:</p> <p>a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;</p> <p>b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;</p> <p>c) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da</p>	<p>MODIFICA Data consuntivo e NUMERAZIONE comma 3 da V a Z con inserimento W e eliminazione Z</p> <p>ELIMNAZIONE RICHIAMO NADO ITALIA</p>	<p>Art. 27 Competenze del Consiglio Federale</p> <p>1. Il Consiglio Federale è l'organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione della Federazione.</p> <p>2. Esso predispone i programmi in conformità ai principi informativi e alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.</p> <p>3. In particolare:</p> <p>a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;</p> <p>b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;</p> <p>c) approva, entro il 30 novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al</p>

<p>rimettere al CIP, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei Conti, per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Approva, entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione;</p> <p>d) predispone quanto necessario a garantire la completa ed integrale attuazione delle norme sportive antidoping NADO ITALIA e degli Organismi Internazionali competenti;</p> <p>e) approva il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia, da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione, e ogni altro regolamento inerente l'attività federale;</p> <p>f) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;</p> <p>g) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;</p> <p>h) ratifica i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza dal Presidente, valutando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;</p> <p>i) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;</p> <p>k) esprime parere in merito alla nomina del Segretario Generale;</p> <p>l) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione, ed approva, inoltre, su delega del CIP, i relativi Statuti nonché le eventuali modifiche agli stessi, che rispettino i requisiti di cui al precedente art. 5, comma 2;</p> <p>m) approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione e incorporazione degli affiliati, secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;</p> <p>n) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;</p> <p>o) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli Organi territoriali per assolvere ai loro compiti;</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>CIP, unitamente al parere del Collegio dei revisori dei Conti, per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Approva, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione;</p> <p><u>d) predispone quanto necessario a garantire la completa ed integrale attuazione delle norme sportive antidoping e degli Organismi Internazionali competenti;</u></p> <p><u>e)</u> approva il Regolamento Organico ed il Regolamento di Giustizia, da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione, e ogni altro regolamento inerente l'attività federale;</p> <p><u>f)</u> vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;</p> <p><u>g)</u> può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;</p> <p><u>h)</u> ratifica i provvedimenti assunti in via di necessità ed urgenza dal Presidente, valutando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;</p> <p><u>i)</u> elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;</p> <p><u>j)</u> esprime parere in merito alla nomina del Segretario Generale;</p> <p><u>k)</u> delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione, ed approva, inoltre, su delega del CIP, i relativi Statuti nonché le eventuali modifiche agli stessi, che rispettino i requisiti di cui al precedente art. 5, comma 2;</p> <p><u>l)</u> approva i cambi di denominazione degli affiliati e delibera sulle richieste di fusione e incorporazione degli affiliati, secondo le procedure previste nel Regolamento Organico;</p> <p><u>m)</u> nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;</p> <p><u>n)</u> stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli Organi territoriali per assolvere ai loro compiti;</p> <p><u>o)</u> compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo nelle ipotesi in cui la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria pervenga da parte di 1/3 degli aventi diritto a voto, ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;</p> <p><u>p)</u> nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri, ad eccezione del Presidente nei casi di Assemblea elettiva, scegliendo in primo luogo tra i componenti degli Organi di Giustizia, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;</p> <p><u>q)</u> designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea</p>
---	--------------------------------------	---

- p) compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale, salvo nelle ipotesi in cui la richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria pervenga da parte di 1/3 degli aventi diritto a voto, ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale;
- q) nomina i membri della Commissione Verifica dei Poteri, ad eccezione del Presidente nei casi di Assemblea elettiva, scegliendo in primo luogo tra i componenti degli Organi di Giustizia, o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;
- r) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Nazionale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;
- s) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;
- t) stabilisce eventuali indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di Organi Direttivi Nazionali investiti di particolari cariche, la cui entità sarà determinata osservando i criteri ed i parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP, nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza, ove consentito dalla normativa vigente;
- u) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;
- v) approva il calendario nazionale e la partecipazione della squadra nazionale agli eventi internazionali in programma;
- w) autorizza l'indizione di corsi di formazione e ne rilascia il relativo attestato;
- x) istituisce Albi federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
- y) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia Federale;
- z) Nomina, su proposta del Presidente Federale, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva d'Appello (se istituita), nonché i componenti

- Nazionale per la relativa nomina, e nomina i tesserati Sostenitori;
- r) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i componenti delle stesse, determinandone i compiti;
- s) stabilisce eventuali indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di Organi Direttivi Nazionali investiti di particolari cariche, la cui entità sarà determinata osservando i criteri ed i parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP, nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza, ove consentito dalla normativa vigente;
- t) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi e borse di studio alle società sportive, agli atleti ed ai tecnici;
- u) approva il calendario nazionale e la partecipazione della squadra nazionale agli eventi internazionali in programma;
- v) autorizza l'indizione di corsi di formazione e ne rilascia il relativo attestato;
- w) istituisce Albi federali e adotta il relativo documento deliberativo di iscrizione agli stessi;
- x) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia Federale;
- y) nomina, su proposta del Presidente Federale, il Giudice Sportivo Nazionale ed i componenti della Corte Sportiva d'Appello (se istituita), nonché i componenti degli Organi di Giustizia Federale, dell'ufficio del Procuratore Federale ed i componenti della Commissione Federale di Garanzia (se costituita), secondo i requisiti all'uopo previsti.
4. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e degli altri Regolamenti.

<p>degli Organi di Giustizia Federale, dell'ufficio del Procuratore Federale ed i componenti della Commissione Federale di Garanzia (se costituita), secondo i requisiti all'uopo previsti.</p> <p>4. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i principi generali ispiratori dello Statuto e degli altri Regolamenti.</p>		
<p>Art. 28 Decadenza del Consiglio Federale</p> <p>1. Il Consiglio Federale decade per:</p> <p>a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia stato possibile procedere all'integrazione del Consiglio ai sensi dell'art. 29. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti;</p> <p>b) dimissioni contemporanee, e per tali si considerano quelle presentate in un arco temporale di 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali; in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio, ed il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea da convocarsi nei termini sub a);</p> <p>c) dimissioni del Presidente;</p> <p>d) impedimento definitivo del Presidente. In tal caso, il Vice Presidente resta in <i>prorogatio</i>, e la competenza è limitata al solo compimento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, e per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento;</p> <p>e) mancata approvazione del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Federale da parte della Giunta Nazionale del CIP, o in caso di parere negativo al bilancio consuntivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, e successiva mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 18 comma 6 lett. b) del presente Statuto.</p> <p>2. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.</p> <p>3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.</p>	<p>PRINCIPI CIP</p>	<p>Art. 28 Decadenza del Consiglio Federale</p> <p>1. Il Consiglio Federale decade per:</p> <p>a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia stato possibile procedere all'integrazione del Consiglio ai sensi dell'art. 29. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei consiglieri mancanti;</p> <p>b) dimissioni contemporanee, e per tali si considerano quelle presentate in un arco temporale di 7 giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali; in tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio <u>e del Presidente, il quale resterà in prorogatio per la cura dell'ordinaria amministrazione, nonché per il compimento di atti conservativi o indifferibili fino alla celebrazione dell'assemblea straordinaria</u>, da convocarsi nei termini sub a);</p> <p>c) dimissioni del Presidente;</p> <p>d) impedimento definitivo del Presidente. In tal caso, il Vice Presidente resta in <i>prorogatio</i>, e la competenza è limitata al solo compimento degli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione, e per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria da celebrarsi entro 90 giorni dall'evento;</p> <p>e) mancata approvazione del bilancio consuntivo approvato dal Consiglio Federale da parte della Giunta Nazionale del CIP, o in caso di parere negativo al bilancio consuntivo da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, e successiva mancata approvazione da parte dell'Assemblea Nazionale ai sensi dell'art. 18 comma 6 lett. b) del presente Statuto.</p> <p>2. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.</p> <p>3. Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.</p>
<p>Art. 29 Integrazioni del Consiglio Federale</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 29 Integrazioni del Consiglio Federale</p>
<p>Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei Conti</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei Conti</p>
<p>Art. 31 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 31 Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti</p>
<p>Art. 32 Cessazione dalla Carica e Sostituzioni</p>	<p>INVARIATO</p>	<p>Art. 32 Cessazione dalla Carica e Sostituzioni</p>

Art. 33 Il Segretario generale	INVARIATO	Art. 33 Il Segretario generale
Art. 34 Il Delegato Regionale	INVARIATO	Art. 34 Il Delegato Regionale
TITOLO IV GIUSTIZIA FEDERALE		
Art. 35 Principi Informatori della Giustizia Federale	INVARIATO	Art. 35 Principi Informatori della Giustizia Federale
Art. 36 Organi di Giustizia	INVARIATO	Art. 36 Organi di Giustizia
Art. 37 Il Giudice Sportivo	INVARIATO	Art. 37 Il Giudice Sportivo
Art. 38 La Corte Sportiva d'Appello	INVARIATO	Art. 38 La Corte Sportiva d'Appello
Art. 39 Il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello	INVARIATO	Art. 39 Il Tribunale Federale e la Corte Federale d'Appello
Art. 40 La Procura Federale	INVARIATO	Art. 40 La Procura Federale
Art. 41 Commissione Federale di Garanzia	INVARIATO	Art. 41 Commissione Federale di Garanzia
Art. 42 Amnistia	INVARIATO	Art. 42 Amnistia
Art. 43 Indulto	INVARIATO	Art. 43 Indulto
Art. 44 Vincolo di Giustizia	INVARIATO	Art. 44 Vincolo di Giustizia
Art. 45 Norma di Rinvio sulla Giustizia Sportiva	INVARIATO	Art. 45 Norma di Rinvio sulla Giustizia Sportiva
Art. 46 Collegio Arbitrale	INVARIATO	Art. 46 Collegio Arbitrale
Art. 47 Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico	INVARIATO	Art. 47 Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico
TITOLO V REQUISITI E MODALITA' DI ELEZIONE ALLE CARICHE FEDERALI		
<p>Art. 48 Requisiti di Eleggibilità</p> <p>1. Tutti i candidati alle cariche federali centrali, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maggiore età; b) cittadinanza italiana; c) piena capacità di agire; d) essere tesserati con la FPICB, fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri degli Organi di Giustizia, sia sportiva che federale; e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia Federali, del CIP, del CONI, delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, EPSP o di altri Organismi Sportivi Internazionali 		<p>Art. 48 Requisiti di Eleggibilità</p> <p>1. Tutti i candidati alle cariche federali centrali, al momento della presentazione della candidatura, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) maggiore età; b) cittadinanza italiana; c) piena capacità di agire; d) essere tesserati con la FPICB, fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e dei membri degli Organi di Giustizia, sia sportiva che federale; e) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno; f) non aver riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia Federali, del CIP, del CONI, delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP, EPSP o di altri Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti; g) non aver subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva;

<p>riconosciuti;</p> <p>g) non aver subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo di sostanze o di metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nell'attività sportiva.</p> <p>2. Sono ineleggibili tutti i tesserati che abbiano come fonte primaria o anche solo prevalente di reddito un'attività commerciale o imprenditoriale direttamente collegata alla gestione della Federazione; ovvero che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, contro il CIP o contro gli Organismi da questo riconosciuti, contro le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche, le Discipline Associate Paralimpiche.</p> <p>3. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Presidente Federale oltre ai requisiti richiesti sub a, b, c, e, f, g., devono essere tesserati dal almeno 4 anni con la FPICB.</p> <p>4. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere Federale, oltre ai requisiti richiesti sub a, b, c, e, f, g, devono essere tesserati da almeno 2 anni con la FPICB.</p> <p>5. Per coloro che intendano presentare la propria candidatura in quota atleti e tecnici, oltre ai requisiti richiesti sub a, b, c, e, f, g, è richiesto di essere tesserato alla FPICB ed in attività, o essere stato tesserato per almeno 2 anni nell'ultimo decennio. Per i tecnici è richiesta, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo federale. Per gli atleti è richiesto, inoltre, che nel periodo di tesseramento abbiano partecipato ad attività sportiva di livello, almeno, nazionale.</p> <p>6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.</p>		<p>h) <u>sono, altresì, ineleggibili a qualsiasi carica e non possono rivestire incarichi all'interno dell'ordinamento federale coloro che hanno ricevuto un provvedimento definitivo di radiazione.</u></p> <p>2. Sono ineleggibili tutti i tesserati che abbiano come fonte primaria o anche solo prevalente di reddito un'attività commerciale o imprenditoriale direttamente collegata alla gestione della Federazione; ovvero che abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, contro il CIP o contro gli Organismi da questo riconosciuti, contro le Federazioni Sportive Paralimpiche, le Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, le Discipline Sportive Paralimpiche, le Discipline Associate Paralimpiche.</p> <p>3. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Presidente Federale oltre ai requisiti richiesti sub a, b, c, e, f, g., devono essere tesserati <u>con la FPICB nei 2 (due) anni precedenti la data di celebrazione dell'assemblea elettiva.</u></p> <p>4. Coloro che intendano presentare la propria candidatura a Consigliere Federale, oltre ai requisiti richiesti sub a, b, c, e, f, g, devono essere tesserati <u>con la FPICB nei 2 (due) anni precedenti la data di celebrazione dell'assemblea elettiva.</u></p> <p>5. Per coloro che intendano presentare la propria candidatura in quota atleti e tecnici, oltre ai requisiti richiesti sub a, b, c, e, f, g, è richiesto di essere tesserato alla FPICB ed in attività, o essere stato tesserato per almeno 2 (due) anni nell'ultimo decennio. Per i tecnici è richiesta, inoltre, l'iscrizione nell'apposito albo federale. Per gli atleti è richiesto, inoltre, che nel periodo di tesseramento abbiano partecipato ad attività sportiva di livello, almeno, nazionale.</p> <p>6. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.</p>
Art. 49 Candidature alle Cariche Federali e Termini di Presentazione	INVARIATO	Art. 49 Candidature alle Cariche Federali e Termini di Presentazione
Art. 50 Incompatibilità	INVARIATO	Art. 50 Incompatibilità
TITOLO VI STATO PATRIMONIALE ED ESERCIZIO FINANZIARIO		
Art. 51 Patrimonio e Gestione Finanziaria	INVARIATO	Art. 51 Patrimonio e Gestione Finanziaria
Art. 52 Esercizio Finanziario	INVARIATO	Art. 52 Esercizio Finanziario
TITOLO VII NORME DI ATTUAZIONE E SUSSIDIARIE		
Art. 53 Regolamenti	INVARIATO	Art. 53 Regolamenti
Art. 54 Entrata In Vigore Dello Statuto	INVARIATO	Art. 54 Entrata In Vigore Dello Statuto

<p>Art. 55 Disposizione Finale</p> <p>1. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme ed ai principi del CIP, ai contenuti dell'art. 90 l. 289\02, del d.lgs. 43\2017 e della legge 8\2018 e del Codice Civile.</p>		<p>Art. 55 Disposizione Finale</p> <p>1. <u>Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si rinvia alle norme del codice civile ed alle sue disposizioni di attuazione, alle norme ed alle direttive del CIP, ai decreti legislativi 36 e 39 del 2021 e loro successive modifiche e integrazioni.</u></p>
<p><u>TITOLO VIII</u> <u>DISPOSIZIONE TRANSITORIA</u></p>		
<p>ART. 56 Norma Transitoria</p> <p>1. Il Presidente Federale in carica alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n. 8, e che in tale data ha raggiunto il limite di cui all'art. 24 comma 9 del presente Statuto, può svolgere, se eletto, Nel caso di cui al periodo precedente, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi.</p> <p>2. Nel caso di cui al comma precedente, il Presidente uscente, per essere confermato, deve raggiungere una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi dai presenti accreditati. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un Presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il Presidente uscente può concorrere soltanto se alla prima abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati e nella quale il Presidente uscente è eletto se raggiunge comunque oltre alla maggioranza di cui all'art. 24 comma 9, la maggioranza di cui al comma 1. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il Presidente uscente non è più candidabile.</p> <p>3. Ai membri degli Organi Direttivi Nazionali e Territoriali che, alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018 n. 8, hanno raggiunto il limite di cui all'art. 25, comma 5, del presente Statuto, è consentito svolgere un ulteriore mandato.</p>	<p>ELIMINAZIONE</p> <p>L'articolo 56, norma transitoria, è da abrogare, atteso il suo richiamo a norme ormai non più vigenti.</p>	<p><u>ABROGATO</u></p>